

Ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante

del 2 aprile 2014 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 53 capoverso 1 lettera a della legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA,
ordina:

Art. 1 Esenzione dall'imposta

Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

- a. i regali spediti da privati domiciliati all'estero a privati domiciliati in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, esclusi i tabacchi manufatti e le bevande alcoliche;
- b. gli oggetti d'uso personale e le provviste da viaggio esenti da dazio in virtù degli articoli 63 e 64 dell'ordinanza del 1° novembre 2006² sulle dogane;
- c. le merci del traffico turistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;³
- d. i beni il cui ammontare d'imposta, per ogni decisione d'imposizione, non supera 5 franchi.

Art. 2 Concessione del limite di franchigia secondo il valore per le merci del traffico turistico

¹ Il limite di franchigia secondo il valore previsto nell'articolo 1 lettera c è concesso solo per i beni che la persona importa per uso privato o come regali. È accordato alla stessa persona una sola volta al giorno.

² Se il valore complessivo dei beni supera 150 franchi per persona, tutti i beni importati sono assoggettati all'imposta.⁴

RU 2014 987

¹ RS 641.20

² RS 631.01

³ Nuovo testo giusta la cifra I della O del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 572).

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della O del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 572).

³ Se il valore di un bene supera 150 franchi, tale bene è sempre assoggettato all'imposta.⁵

⁴ Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione del 4 giugno 1954⁶ sulle agevolazioni doganali a favore del turismo.

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009⁷ concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della O del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 572).

⁶ RS **0.631.250.21**

⁷ [RU **2009** 6833]